

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 08/02/2006 n. 903
legge 109/94 Articoli 10, 20 - Codici 10.1, 20.1

Poiché le cause di esclusione dalle gare pubbliche costituiscono limiti a legittimi interessi procedurali delle imprese candidate, le clausole che le contemplino non possono essere soggette ad interpretazioni formalistiche, che rifuggano dal testo letterale e dalla logica che ne è alla base. Pertanto, la presentazione in sede di prequalifica di una dichiarazione che esclude la sussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione a gare pubbliche di appalto, di cui all'art. 75, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., soddisfa l'esplicita prescrizione del bando di gara, ancorché la dichiarazione faccia un riferimento complessivo, non analitico, alla norma di cui al citato art. 75. Nel caso di specie una siffatta dichiarazione dell'impresa concorrente risultava pienamente intelligibile per escludere - salvo verifica, che non ha avuto corso - la presenza delle circostanze ostative alla partecipazione alle gare, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.. Dunque l'esclusione in prequalifica dell'offerta della concorrente - disposta perché la dichiarazione da essa presentata circa l'insussistenza delle circostanze ostative di cui al richiamato art. 75 svolge un riferimento complessivo e non analitico alla norma, pur risultando esplicita nelle conclusioni negative sul punto - è illegittima e vizia gli atti della procedura di gara ulteriormente adottati.